Cooperativa Artigiana di Garanzia della Marca Trevigiana S.c.ar.l

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI Foglio informativo aggiornato al 27/03/2019

INFORMAZIONI SU CANOVA E LA SUA ATTIVITA':

Denominazione e forma giuridica	CANOVA Cooperativa Artigiana di Garanzia della Marca						
	Trevigiana S.c.a r.l - (in breve Canova)						
Sede legale e amministrativa	Viale della Repubblica, 154 – 31100 Treviso						
Data costituzione	25 luglio 1983						
Telefono e Fax	0422 3155 - 0422 315666						
Posta Elettronica Certificata	canova@legalmail.it						
Codice fiscale e n. iscrizione Registro delle Imprese di Treviso	94004190263						
Numero di iscrizione nell'elenco generale degli Intermediari	n. 28211						
Finanziari ex art. 155 comma 4 del D. Lgs. 385/93 (T.U.B.)							

Canova è una Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi, la cui attività consiste nella **prestazione di garanzie**, a favore dei propri associati, al fine di agevolare **l'accesso al credito**. La prestazione di garanzia è applicabile alle operazioni di affidamento sia di breve termine (fino 18 mesi) che di medio/lungo termine (finanziamenti). Per ottenere la garanzia i Clienti aderiscono alle condizioni stabilite dallo Statuto di Canova e devono essere soggetti classificabili come: imprese artigiane, micro, piccole e medie imprese, rientranti nei limiti dimensionali previsti dalla Normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti alle imprese, e che svolgono attività industriali, commerciali, turistiche e di servizio. Le suddette imprese per essere associate devono avere sede nel territorio della Regione Veneto.

La garanzia è concessa nella misura pari al 50% dell'affidamento/finanziamento erogato dalle banche convenzionate. Le operazioni di mutuo ipotecario possono essere garantite sia nella misura pari al 50% che pari al 25% dell'importo erogato. Le prestazione di garanzia a valere sul Fondo Antiusura garantiscono fino all'80% del finanziamento richiesto (ai sensi dell'art.15 della legge 108/96). Le garanzie rilasciate da Canova potranno essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/96. I clienti possono richiedere l'intervento del Fondo, e in tal caso il Cliente/Socio dovrà acconsentire a fornire a Canova tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di valutazione dell'ammissibilità e la richiesta di controgaranzia, e successiva vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione del Fondo di Garanzia. La garanzia emessa da Canova può essere di tipo "sussidiaria", e Canova pagherà le somme garantite dopo che saranno state esperite da parte della banca le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del Cliente stesso e di eventuali coobbligati.

Nel caso invece la garanzia rilasciata sia "a prima richiesta". Canova si impegna a pagare le somme garantite senza attendere il

Nel caso invece la garanzia rilasciata sia "a prima richiesta", Canova si impegna a pagare le somme garantite senza attendere il termine delle procedure di recupero da parte della banca nei confronti del Cliente inadempiente.

In entrambi i casi sopra esplicitati, Canova acquisisce il diritto di rivalsa sul Cliente per le somme escusse per suo conto.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA COOP. E VERSAMENTO QUOTE SOCIALI:

Le imprese interessate a diventare socie di Canova devono presentare formale richiesta di adesione al C.d.A. della Cooperativa Canova. **Per l'ammissione a socio di Canova**:si versano € **10,00**(pari ad 1 quota sociale di € 5,16 e € 4,84 contibuto d'iscrizione) una tantum. Il **versamento delle quote sociali** avviene mediante la sottoscrizione dell'autorizzazione di addebito sul c/c del richiedente la garanzia. Detta autorizzazione è riportata nel modulo di richiesta della garanzia stessa, e gli importi saranno addebitati solamente all'atto dell'erogazione dell'affidamento/finanziamento da parte della banca. Le quote sociali da versare sono così suddivise:

- ° per pratiche di fidi a breve termine (fino a 18 mesi) e/o rinnovo fidi a breve, si versano a forfait n. 05 quote sociali pari a € 25,80;
- ° per pratiche di finanziamento vengono richiesti €5,16 di quote sociali ogni € 516,00 di affidamento (con arrotondamento in eccesso). Le quote sociali sono nominative e indivisibili, non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute a terzi. Il socio diviene perciò titolare del diritto di voto nelle assemblee e può essere candidato alle cariche sociali, qualora ne possegga i requisiti.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE PER IL RILASCIO DI GARANZIE:

Commissioni di garanzia per fidi a breve termine (fino a 18 mesi):

- ° se la garanzia è di tipo "sussidiaria" si applica l'1,40% sull'importo erogato dalla banca;
- $^{\circ}$ se la garanzie è di tipo "a prima richiesta" si applica il 2,00% sull'importo erogato dalla banca.

Commissioni di garanzia per affidamenti a medio/lungo termine:	1 anno	2 anni	3 anni	4 anni	5 anni	6 anni	7 anni	8 anni	9 anni	10 anni
se mutuo chirografario con garanzia sussidiaria, sull'erogato da banca	1,10%	1,45%	1,80%	2,15%	2,50%	2,85%	3,20%	3,55%	3,90%	4,25%
se mutuo chirografario con garanzia a prima richiesta, sull'erogato da banca	1,50%	2,00%	3,00%	4,00%	5,00%	6,00%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
se mutuo ipotecario con garanzia sussidiaria al 50%, sull'erogato da banca	0,45%	0,90%	1,30%	1,70%	2,10%	2,50%	2,90%	3,30%	3,70%	4,10%
se mutuo ipotecario con garanzia sussidiaria al 25%, sull'erogato da banca	0,23%	0,45%	0,65%	0,85%	1,05%	1,25%	1,45%	1,65%	1,85%	2,05%

Sono previste **condizioni favorevoli** nel caso in cui il finanziamento goda della ammissibilità al Fondo di Garanzia per le PMI (legge 662/1996), e che verranno riproporzionate rispetto a quelle di mercato in base alla classe di merito attribuita al soggetto beneficiario dal modello di valutazione del Medio Credito Centrale, ed alla percentuale di garanzia rilasciata secondo le disposizioni del c.d. "Decreto Attuativo Riforma F.C.G.". In ogni caso verrà applicata al beneficiario una commissione ridotta dello 0,10% rispetto a quelle ordinarie. **DIRITTO DI RECESSO:**

Il Socio può recedere da Canova nei casi previsti dallo Statuto sociale o per qualsiasi altro motivo e, può richiedere, la restituzione dell'importo versato per l'acquisto di quote sociali, a condizione che non sussistano pendenze nei confronti dello stesso Canova e che la sua posizione risulti pienamente regolarizzata. La richiesta deve essere manifestata per iscritto, consegnata a mano presso la sede della Società o mediante raccomandata A/R indirizzata a: CANOVA Coop. S.c.a r.l. – viale della Repubblica, 154 – 31100 Treviso. La liquidazione della quota sociale verrà effettuata entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui si scioglie nei confronti del socio il rapporto sociale, per i casi di recesso ed esclusione; entro 60 giorni, per i casi di decesso e decadenza.

Il Cliente può presentare **reclamo** a Canova, per lettera raccomandata A/R indirizzata a: <u>CANOVA S.c.a r.1 Ufficio Reclami</u> viale della Repubblica, 154 – 31100 Treviso, ovvero anche per via telematica: <u>canova@legalmail.it</u>. Canova deve rispondere entro 30 (trenta) giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per rivolgersi all'Arbitro il Cliente può consultare il sito <u>www.arbitrobancariofinanziario.it</u>, informarsi presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso Canova. È fatta comunque salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti; le parti pertanto individuano il Tribunale di Treviso quale Foro competente a decidere su eventuali controversie.

Si rimanda a quanto previsto dallo Statuto Sociale per quanto qui non espressamente richiamato.